

**FERROVIE DELLO STATO**

**S. p. A.**

# **DISPOSIZIONI**

per il servizio con Dirigente Centrale

**EDIZIONE 1931**

*Ristampa 1980 aggiornata con gli O. S. 118/1935  
27/1950 - 113/1952 - 34/1962 - 26/1963 - 34/1970  
28/1972 - 38/1973 - 57/1976 - 14/1982 - 22/1985  
33/1986 - 67/1989 - 24/1992*

**Registrazione degli ordini di servizio e delle disposizioni  
che hanno modificato le presenti Disposizioni**

	<b>Ordine di Servizio/Disposizione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>
<b>1</b>	<b>Disp. 38/2003</b>	<b>08/02/04 (Disp. 54/03)</b>
<b>2</b>	<b>Disp. 46/2007</b>	<b>01/08/08 (Disp. 20/08)</b>
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>		
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>		

## INDICE

### Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale

Art. 1. -	Generalità .....	<i>Pag. 5</i>
» 2. -	Responsabilità .....	» 7
» 3. -	Attribuzioni e facoltà del Dirigente Centrale ...	» 8
» 4. -	Coordinamento dei rapporti fra Dirigenti Centrali di sezioni contigue .....	» 12
» 5. -	Grafico reale .....	» 13
» 6. -	Attribuzioni dei Dirigenti locali .....	» 14
» 7. -	Attribuzioni dei Dirigenti delle stazioni situate sui tratti antenna .....	» 16
» 8. -	Attribuzioni dei guardablocco .....	» 17
» 9. -	Attribuzioni del capotreno nel caso di assunzione della dirigenza di una stazione disabilitata da parte del Dirigente Centrale .....	» 18
» 10. -	Comunicazioni telefoniche .....	» 19
» 11. -	Anticipo nella corsa dei treni .....	» 20
» 12. -	Effettuazione dei treni straordinari .....	» 21
» 13. -	Effettuazione dei treni supplementari .....	» 24
» 14. -	Soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione dei treni .....	» 24
» 15. -	Spostamenti d'incrocio e di precedenza .....	» 25
» 16. -	Interruzione di circolazione – Circolazione a binario unico su linea a doppio .....	» 26
» 17. -	Depositi locomotive .....	» 27
» 18. -	Guasti delle telecomunicazioni .....	» 27

## DISPOSIZIONI

### PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE CENTRALE

#### Art. 1. Generalità

1. - Su determinate linee o tratti di linea vige il sistema di esercizio con *Dirigente Centrale*. Esso consiste nell'affidare la direzione generale della circolazione dei treni di una linea o tratto di linea ad un agente speciale, denominato *Dirigente Centrale*, il quale da un determinato posto, avendo a sua disposizione tutti gli elementi necessari dà, in ogni momento, le informazioni, i consigli o gli ordini occorrenti per mantenere o ristabilire la regolarità della corsa dei treni.

La mansione essenziale del Dirigente Centrale è di curare la regolarità della circolazione dei treni, eliminando le cause dei ritardi, di evitare gli ingombri e di ottenere in generale il migliore impiego del personale e il più intenso sfruttamento dei mezzi di cui la linea dispone.

2. - L'Ufficio del Dirigente Centrale deve essere considerato a tutti gli effetti come posto distaccato alla diretta dipendenza dell'Unità periferica interessata ed il personale adibitovi, qualunque ne sia il profilo opera per delega degli Uffici Superiori.

3. - Il Dirigente Centrale, a mezzo del telefono selettivo e/o delle eventuali attrezzature dei dispositivi informatici di cui dispone, corrisponde coi posti collegati della sua sezione e con determinati altri situati fuori di essa sui tratti antenna, segue costantemente la corsa dei treni nella sua sezione di linea, anche attraverso il *grafico reale* e si tiene informato di tutti gli elementi (trazione, personale, composizione, ecc.) e circostanze interessanti i treni stessi.

Il sistema di dirigenza centrale facilita quindi la scelta delle stazioni più appropriate per precedenze ed incroci anormali, la pronta conoscenza delle fermate prolungate in linea o della corsa irregolare dei treni, la determinazione delle stazioni in grado di ricevere o trattenere un treno, la scelta del momento più opportuno per le manovre interessanti i binari di circolazione.

Perciò è fatto obbligo agli agenti delle stazioni, della linea e dei treni di dare pronto annuncio anche al Dirigente Centrale, a mezzo del più vicino posto collegato, delle anomalie interessanti la circolazione dei treni.

Analogamente dovranno essere segnalate prontamente al Dirigente Centrale anche le anomalie od i fatti di importanza relativi agli impianti ferroviari.

4. - In corrispondenza di importanti nodi ferroviari può essere istituito un posto di Dirigente Centrale Coordinatore con il compito di seguire e coordinare il servizio specie agli effetti della migliore utilizzazione dei mezzi e del personale. Al Dirigente Centrale Coordinatore possono essere attribuiti determinati obblighi e facoltà inerenti alla circolazione dei treni anche di normale spettanza degli Uffici Superiori in base a disposizioni che sono emanate dagli Uffici Movimento.

## Art. 2.

### **Responsabilità**

1. - Il sistema d'esercizio con Dirigente Centrale non modifica alcuna delle disposizioni dei vigenti regolamenti circa la responsabilità dei dirigenti locali ma può limitare le iniziative per quanto concerne la regolazione della circolazione.

*I dirigenti locali restano **responsabili** dei provvedimenti che loro spettano per assicurare la regolarità e la sicurezza della circolazione dei treni.* Le informazioni che essi possono ottenere con la massima prontezza dal Di-

Dirigente Centrale li mettono in condizione di poter svolgere il loro servizio con piena cognizione di causa, cosicché non avranno alcuna giustificazione per le irregolarità di servizio dovute alla mancanza di informazioni, che avrebbero dovuto tempestivamente richiedere e potuto ottenere dal Dirigente Centrale.

Il Dirigente Centrale, più informato dei dirigenti locali della situazione dei treni sulla linea, ordina i provvedimenti più adatti, e prende accordi per la loro attuazione. All'occorrenza il Dirigente Centrale fornisce al Dirigente locale, a sua richiesta, consigli inerenti al servizio che questi deve svolgere nel suo impianto.

2. - Il Dirigente Centrale assume la responsabilità degli ordini dati ed i dirigenti locali sono responsabili della loro attuazione; ma i dirigenti locali sono a loro volta tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente Centrale le circostanze di fatto o di esercizio che possono indurre a modificare le direttive ricevute; qualora eccezionalmente il dirigente locale ritenga necessario adottare provvedimenti diversi da quelli ordinari dal Dirigente Centrale ne assume l'intera responsabilità; di eventuali disservizi causati dovrà farsi apposita annotazione sul grafico reale.

### Art. 3

#### **Attribuzioni e facoltà del Dirigente Centrale**

1. - Il Dirigente Centrale deve:

a) raccogliere le informazioni relative alla circolazione dei treni che interessano la sua sezione, trasmettere alle stazioni interessate, di propria iniziativa o dietro loro richiesta, le informazioni stesse e disporre i provvedimenti più opportuni per la regolarità del servizio;

b) comunicare alle stazioni interessate della sua sezione i probabili ritardi, determinare i ritardi effettivi, sostituirsi alle singole stazioni per annunciare i ritardi stessi, intervenire per gli spostamenti d'incrocio o di precedenza che ne conseguono e indicare alle stazioni il momento più opportuno per eseguire le manovre interessanti i binari di corsa;

c) trasmettere alle stazioni gli annunci e gli avvisi relativi all'effettuazione di treni straordinari o supplementari, alla soppressione di treni ordinari o di straordinari già annunciati, alla fusione sostituzione e riefettuazione di treni, alla soppressione di fermate o all'effettuazione di fermate non previste in orario. In quest'ultimo caso deve essere indicato anche il motivo della fermata.

d) comunicare alle stazioni ed ai depositi interessati le indicazioni o gli ordini che gli sono pervenuti relativi al carico ed alle condizioni di trazione e di scorta dei treni straordinari, nonché le modificazioni che sono state apportate alle condizioni ordinarie di trazione e di scorta dei treni ordinari;

e) tenersi in contatto permanente con le stazioni che si possono trovare in difficoltà per ricevere liberamente i

treni, coordinare i provvedimenti da prendere per alleggerire il loro servizio ed impartire le disposizioni opportune alle stazioni origine di treni e di passaggio per sopprimere, fondere, ritardare, ricoverare od istradare diversamente i treni che possano creare incaglio alla linea o alle stazioni termine di corsa;

f) servire di collegamento fra le stazioni, alle quali è preposto, ed i depositi locomotive per l'inoltro del materiale già pronto, ma che non ha potuto essere inoltrato; segnalare ai depositi i casi più urgenti e proporre le combinazioni di trazione che gli sembrano realizzabili con le locomotive che fossero disponibili sulla linea;

g) facilitare il compito della trazione, accelerando il succedersi dei treni e delle locomotive, riducendo il tempo di immobilizzazione delle locomotive nelle stazioni, prevenendo i depositi dell'ora di arrivo probabile delle locomotive isolate e dei treni, le cui locomotive devono essere sostituite, e tenendo i depositi stessi al corrente dei principali incidenti di circolazione che potrebbero avere qualche influenza sui turni delle locomotive.

Il Dirigente Centrale può modificare, sempre però d'accordo col deposito locomotive e col capo personale viaggiante, l'utilizzazione delle locomotive e degli agenti ai treni per il loro migliore impiego;

h) ove disposto dagli Uffici Movimento, trasmettere alle stazioni gli ordini del Circolo Ripartizione ed accettare le comunicazioni che le stazioni stesse dovessero fare a detto Ufficio. Quando il Circolo non è in funzione regolarizzare le situazioni eccezionali che si presentassero nel servizio nel materiale.

*1bis.* - Non appena sia venuto a conoscenza del verificarsi di incidenti che interessino la sicurezza della circolazione, il Dirigente Centrale è tenuto a prendere, in base agli elementi di cui dispone, tutte le opportune iniziative che siano richieste dalla situazione e che gli siano consentite dai collegamenti telefonici.

Egli è inoltre tenuto a dare pronto avviso dell'accaduto, direttamente od a mezzo dei dirigenti locali, agli Uffici Superiori.

In attesa dell'intervento dei Superiori il Dirigente Centrale deve indirizzare e consigliare i dirigenti locali, e, se necessario, impartire precise ordini sui provvedimenti da adottare a seconda delle esigenze.

2. - Il Dirigente Centrale ha facoltà di assumere in speciali condizioni di circolazione, oppure sulle linee munite di blocco (automatico o non) in caso di guasto al medesimo, la dirigenza del movimento - **ai soli effetti del distanziamento dei treni** - di tutte o di alcune delle stazioni disabilite, sempreché nelle medesime si tro-

vi un agente autorizzato ad accertare se i treni sono completi ed a trasmettere i fonogrammi di partenza. In tal caso il Dirigente Centrale dovrà prescrivere a tutti i treni la fermata nelle stazioni disabilite di cui egli ha assunto la dirigenza e scambiare i regolari fonogrammi di movimento coi capitreno, con l'agente che presenzia la stazione e coi dirigenti delle stazioni vicine abilitate.

3. – I Dirigenti Centrali, prima di assumere servizio presso una sezione di un Ufficio D.C. ed in occasione di sostanziali modifiche tecniche, debbono recarsi sulla linea e negli scali per prendere conoscenza delle caratteristiche degli impianti.

#### ART. 4.

### **Coordinamento dei rapporti fra Dirigenti Centrali di sezioni contigue**

1. – I Dirigenti Centrali di due sezioni contigue devono, di loro iniziativa, scambiarsi le informazioni relative agli eventuali ritardi ed anticipi ed alle variazioni che avvengono nella successione dei treni che si avviano da una sezione all'altra, e tenersi vicendevolmente informati di tutte le circostanze ed anomalie che possono avere ripercussione sulla regolarità della circolazione.

Devono inoltre scambiarsi gli annunci per l'effettuazione dei treni straordinari o supplementari, per la sop-

pressione fusione sostituzione e riefettuazione di treni oppure per la soppressione o effettuazione di fermate non previste in orario, quando detti annunci debbano essere trasmessi, a norma di regolamento, anche a stazioni delle sezioni contigue, nonché tutte le notizie, di cui al comma 7 dell'art. 12, tanto nel caso di effettuazione di treni straordinari quanto di supplementari.

2. – Se i Dirigenti Centrali hanno sede nello stesso locale oltreché scambiarsi a voce detti dispacci e notizie, dovranno pure passarsi i moduli su cui si effettuano le relative registrazioni.

3. – È compito delle Unità periferiche interessate di dare, in aumento a quelle sopra riportate, tutte le altre disposizioni che, in relazione alle condizioni locali, ritenesse necessarie per un migliore coordinamento dei rapporti che devono intercedere fra i Dirigenti Centrali di sezioni contigue.

## ART. 5

### **Grafico reale**

1. - Il Dirigente Centrale, mano a mano che dai singoli posti gli vengono comunicate le ore di arrivo, di partenza o di transito dei treni, traccia a matita sull'apposito foglio il *grafico reale*, segnando i treni ordinari con tratto continuo, quelli straordinari con linea tratteggiata.

Deve poi usare: per i treni viaggiatori la matita nera, per i treni merci la matita azzurra, per i treni costituiti da sola locomotiva la matita rossa. Se i treni viaggiano in ritardo od in anticipo i numeri indicanti i minuti di arrivo, partenza o transito saranno preceduti rispettivamente dal segno + oppure dal segno —.

Allo scopo di contraddistinguere i treni che percorrono il binario illegale (o di destra per le linee banalizzate), deve essere segnata una crocetta con matita dello stesso colore sulla linea continuata o tratteggiata rappresentante il percorso dei treni medesimi.

Qualora nel posto del Dirigente Centrale esistano specifiche attrezzature informatiche di supervisione alla circolazione, il grafico reale viene tracciato automaticamente, visualizzato su appositi monitor e stampato dalle apparecchiature, con i medesimi criteri precedentemente descritti.

2. - Il grafico permette di rilevare tutte le anomalie di circolazione specialmente le perdite di tempo subite dai treni nelle stazioni od in corsa, l'utilizzazione tardiva, da parte delle stazioni, dei mezzi di trazione e l'immobilizzazione ingiustificata delle locomotive dei treni ricoverati.

3. - Il Dirigente Centrale registra le irregolarità constatate, agevolando così agli Uffici la revisione dell'andamento dei treni e lo studio delle modificazioni che conviene apportare agli orari per facilitare il lavoro delle

stazioni o meglio utilizzare gli intervalli di meno intensa circolazione.

## Art.6

### **Attribuzioni dei dirigenti locali**

1. - Ai dirigenti locali permane intero l'**obbligo** di adottare tutte le disposizioni e di ottemperare a tutte le prescrizioni regolamentari *per garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione dei treni e del servizio.*

2. - I dirigenti locali devono inoltre rispondere immediatamente ad ogni chiamata del Dirigente Centrale e fornirgli senza indugio le informazioni che vengono loro richieste.

3. - I dirigenti locali e gli altri posti designati devono comunicare al Dirigente Centrale le ore di arrivo, di partenza o di transito di tutti i treni. Gli Uffici Movimento possono però esonerare da tale obbligo i dirigenti locali di determinate stazioni, limitatamente ai treni la cui sosta di orario non superi i cinque minuti, oppure disponendo che gli agenti in servizio in altri posti della stazione (cabine, bivi, ecc.) comunichino al Dirigente Centrale le ore di transito dei treni dai posti stessi.

4. - Una sola comunicazione deve essere data per l'arrivo e la partenza dei treni la cui sosta effettiva non supera i cinque minuti.

5. - Il dirigente locale della stazione che per primo riceve l'avviso di un'interruzione accidentale della circolazione su uno dei binari delle linee a doppio binario deve darne subito partecipazione al Dirigente Centrale.

6. - I dirigenti locali, compresi quelli esonerati dall'obbligo di comunicare le ore d'arrivo, di partenza o di transito dei treni, devono annunciare senza indugio al Dirigente Centrale qualunque fatto od inconveniente che possa comunque perturbare la regolarità del servizio.

Queste comunicazioni sono date al Dirigente Centrale a solo titolo informativo e non esonerano le stazioni, le cabine ed i posti di manovra dall'adottare le misure regolamentari di sicurezza, come è detto al comma 1.

7. Avvenendo che una stazione abbia carri carichi giacenti per non averli potuti inoltrare con treni ordinari o straordinari della giornata, il dirigente locale dovrà segnalare senza indugio la situazione al Dirigente Centrale, affinché questi, d'accordo col deposito locomotive e con quello del personale viaggiante interessati, possa disporre per l'effettuazione degli straordinari necessari o, quanto meno, adottare quei provvedimenti che il caso richiede.

8. - Il dirigente locale, al quale sia pervenuta la domanda della locomotiva di soccorso, deve informarla immediatamente il Dirigente Centrale, il quale rivolgerà a sua volta, la richiesta al deposito.

9. - Ogni stazione dovrà tenere un prospetto aggiornato, da approvarsi dal Capo Reparto Movimento, contenente tutte le informazioni che il dirigente locale deve trasmettere al Dirigente Centrale.

Una copia del prospetto di ciascuna stazione dovrà essere comunicata al Dirigente Centrale.

#### Art. 7

### **Attribuzioni dei dirigenti delle stazioni situate sui tratti antenna**

I dirigenti delle stazioni situate sui tratti antenna e collegate al circuito telefonico del Dirigente Centrale devono comunicare, di loro iniziativa, al Dirigente Centrale stesso le ore di partenza o di transito di tutti i treni che devono essere avviati sulla sua sezione, tutte le informazioni circa le anomalie che possono dare ripercussione sulla regolarità della circolazione nella detta sua sezione e, infine, tutte quelle altre notizie o richieste che

gli Uffici Movimento interessati, nella loro competenza, stabiliranno.

Tali comunicazioni dovranno risultare in apposito prospetto, esposto nell'ufficio del dirigente locale. Una copia del prospetto stesso dovrà essere in possesso del Dirigente Centrale.

#### Art. 8

#### **Attribuzioni dei guardablocco**

1. - I guardablocco dei posti designati (bivi e posti intermedi) devono comunicare al Dirigente Centrale le ore di transito ed eventualmente quelle di arrivo e partenza di tutti i treni.

2. - I guardablocco che si accorgono di un guasto al blocco od ai segnali informeranno subito il Dirigente Centrale; lo informeranno pure di qualunque fatto od inconveniente che possa comunque turbare la regolarità del servizio.

Queste comunicazioni non esonerano i guardablocco dall'adottare le misure regolamentari per garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione dei treni e del servizio.

Art. 9

**Attribuzioni del capotreno nel caso di assunzione della dirigenza di una stazione disabilitata da parte del Dirigente Centrale**

Il capotreno al quale sia stato ordinato — in base all'art. 3 comma 2 — di fermarsi in una stazione disabilitata, dovrà, appena fermatosi il treno, accertarsi che questo sia completo e recarsi al telefono per avvisare con fonogramma il Dirigente Centrale che il treno è arrivato, usando la formula:

*«Tr..... arrivato a.....».*

Non potendo comunicare con il Dirigente Centrale il capotreno non dovrà riprendere la marcia ma attendere il ripristino delle comunicazioni.

Art. 10

**Comunicazioni telefoniche**

1. - Il Dirigente Centrale è provvisto di apposito apparecchio a *chiavi di appello* per chiamare singlar-

mente le stazioni, i posti e gli Uffici inseriti sul circuito selettivo.

2. - Il circuito telefonico selettivo del dirigente Centrale è riservato **esclusivamente** alle comunicazioni relative *alla circolazione dei treni e delle locomotive ed alla ripartizione del materiale e solo al Dirigente Centrale spetta di regolare l'ordine delle comunicazioni.*

È fatto **assoluto divieto** ai posti dipendenti dal Dirigente Centrale di valersi del circuito telefonico selettivo per comunicare fra loro.

3. - Per comunicare con una stazione o con un posto di servizio il Dirigente Centrale manovra la chiave di appello per la chiamata del posto col quale vuole corrispondere, e, restando in ascolto, percepisce attenuato il trillo della suoneria del posto stesso controllandone il funzionamento;

Il posto chiamato risponde «*pronto*», facendo seguire il nome della località.

Il Dirigente Centrale fa la sua comunicazione ed al termine aggiunge la parola «*fine*». Il posto corrispondente ripete, fa le eventuali aggiunte e chiude con la parola «*fine*».

Il Dirigente Centrale ripete ancora «*fine*».

4. - Quando da una stazione o da un posto si deve comunicare col Dirigente Centrale basta portare il ricevi-

tore all'orecchio, lasciare terminare l'eventuale comunicazione in corso, indi premere il tasto ed annunciarsi pronunciando il nome del posto, dopo di che si dovrà, prima di parlare, attendere l'autorizzazione del Dirigente Centrale.

In caso d'urgenza assoluta una stazione od un posto può interrompere una comunicazione, annunciandosi e dicendo «*urgente*».

5. - Le comunicazioni telefoniche devono avvenire nella forma più breve.

6. - I dispacci devono essere registrati dal Dirigente Centrale sui protocolli telefonici mod. M. 100 d/DC, M. 100 h/DC e M. 100 F/DC.

## Art. 11

### **Anticipo nella corsa dei treni**

1. - Il dirigente locale, se ritiene di licenziare un treno prima dell'ora prescritta, ne deve dare immediata comu-

nicazione al Dirigente Centrale, indicandogli anche l'ora probabile in cui il treno potrà partire.

Il Dirigente Centrale, che deve per suo conto, tutte le volte che gli risulti opportuno, prendere l'iniziativa dell'anticipazione di corsa dei treni, impartirà le disposizioni del caso alle stazioni interessate.

2. - I dirigenti locali delle stazioni interessate dall'antico di corsa del treno devono provvedere a quanto stabilito al riguardo dal Regolamento per la circolazione dei treni.

*I comma 3 - 4 - 5 - 6 - 7 annullati.*

## Art. 12

### **Effettuazione dei treni straordinari**

1. - Il dirigente locale, per l'effettuazione di un treno straordinario, deve rivolgersi al Dirigente Centrale. Questi, tenendo presenti le eventuali disponibilità di locomotiva e di personale di scorta sulla linea, si metterà d'accordo col deposito locomotive e col capo personale viaggiante per l'effettuazione dello straordinario.

Il Dirigente Centrale stabilirà lo straordinario più opportuno e provvederà alla diramazione dell'annuncio.

2. - Il Dirigente Centrale trasmette il dispaccio d'ef-

fettuazione alle stazioni ed uffici interessati della propria sezione, coi quali é in comunicazione telefonica, nonché all'occorrenza ai Dirigenti Centrali delle sezioni contigue, che devono provvedere ad estendere l'annuncio alle stazioni interessate della propria sezione.

La trasmissione delle effettuazioni alle stazioni di linee a dirigenza normale che non appartengono a linee esercitate a dirigenza centrale deve essere fatta con le norme del Regolamento per la circolazione dei treni. Il dispaccio di annuncio non richiede conferma da parte delle stazioni.

3. - Il Dirigente Centrale della sezione alla quale appartiene la stazione d'origine dello straordinario, una volta diramato l'annuncio, comunica al dirigente locale della stazione d'origine che lo straordinario é stato regolarmente annunciato.

4. - Quando il percorso dello straordinario impegna piú sezioni di dirigenza centrale, ciascun Dirigente Centrale deve regolarsi come se lo straordinario avesse origine dalla stazione da cui ha inizio la rispettiva sezione.

5. - Il Dirigente Centrale, ove non possa dare l'annuncio a qualche stazione, deve prima di trasmettere la comunicazione di cui al comma 3 opportunamente modificata, darne avviso alla stazione limitrofa dalla parte dell'arrivo dello straordinario. Spetta al dirigente di questa stazione diramare l'annuncio; in caso d'impossibilità, dovrà provvedersi come stabilito dal Regolamento per la circolazione dei treni.

6. - L'avviso ai posti intermedi o di linea deve essere dato a cura dei dirigenti locali secondo le norme del Regolamento per la circolazione dei treni.

7. - Quando uno straordinario è messo in circolazione da una stazione situata su linea non esercitata con Dirigente Centrale, la stazione d'entrata nella sezione con Dirigente Centrale dovrà comunicare al Dirigente stesso tutte le notizie riguardanti la composizione e la destinazione del treno, procurandosele, se il treno non ha in essa fermata, da opportuna stazione precedente.

8. - Il Dirigente Centrale, di regola, dispone direttamente l'effettuazione di treni straordinari, salvo le limitazioni poste dal Capo Reparto Movimento o dagli Uffici Superiori.

In caso di effettiva necessità è in sua facoltà di rendere compatibili i treni risultanti incompatibili dall'orario di servizio.

9. - È compito del Dirigente Centrale di limitare, per quanto è possibile, il numero dei treni straordinari, mediante la migliore utilizzazione dei treni ordinari.

### Art. 13

#### **Effettuazione dei treni supplementari**

1. - L'annuncio dei treni supplementari si trasmette con le norme stabilite per i treni straordinari (art. 12).

2. - Nel caso di mancato annuncio a qualche stazione, le stazioni interessate devono provvedere come stabilito dal Regolamento per la circolazione dei treni.

#### Art. 14

### **Soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione di treni**

1. - L'annuncio della soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione di treni si trasmette con le norme stabilite per i treni straordinari (*art. 12*).

2. - Nel caso di mancato avviso a qualche stazione, le stazioni interessate devono provvedere come stabilito dal Regolamento per la circolazione dei treni.

#### Art. 15

### **Spostamenti d'incrocio e di precedenza**

1. - Il Dirigente Centrale, verificandosi ritardo od anticipazioni di treni, è tenuto ad intervenire prontamente per gli opportuni spostamenti di incrocio o di precedenza, precisandone la sede adatta.

Per i detti spostamenti egli farà subito le necessarie comunicazioni alle stazioni interessate, ma ad esse resta l'obbligo di provvedere come stabilito dal Regolamento per la circolazione dei treni.

2. - I dirigenti locali sono in special modo tenuti a seguire gli ordini del Dirigente Centrale; la responsabilità che ad essi potrebbe far carico per avere disposto in modo non conforme agli ordini ricevuti dal Dirigente Centrale (articolo 2 - comma 2) assume particolare carattere di gravità.

3. - Indipendentemente dall'intervento del Dirigente Centrale, resta pure l'obbligo ai dirigenti locali di prendere l'iniziativa degli spostamenti d'incroci o di precedenza, informandone preventivamente, sempre che sia possibile, il Dirigente Centrale.

## Art. 16

### **Interruzione di circolazione**

#### **Circolazione a binario unico su linea a doppio**

1. - Spetta al Dirigente Centrale di autorizzare verbalmente il dirigente locale a concedere l'interruzione, programmata o di servizio per esigenze di movimento, della circolazione della linea o di un binario su linee a doppio.

2. - Il dirigente locale deve informare verbalmente il Dirigente Centrale dell'ora reale di inizio dell'interruzione e parimenti dare tempestiva comunicazione dell'ora di termine dell'interruzione.

3. - Durante le interruzioni il Dirigente Centrale è tenuto ad intervenire, a norma dell'art. 3, allo scopo di ridurre gli effetti negativi delle interruzioni stesse sulla regolarità della circolazione.

## Art. 17

### **Depositi locomotive**

I depositi locomotive non devono esitare ad interpellare il Dirigente Centrale su tutto ciò che si riferisce alla circolazione, ogni qualvolta l'interesse del servizio lo richieda; quindi i depositi locomotive saranno tenuti responsabili delle anomalie che avrebbero potuto evitare, se avessero assunto informazioni tempestive dal Dirigente Centrale.

## Art. 18

### **Guasti delle telecomunicazioni**

1. - Una stazione che per una qualsiasi ragione rimanga sprovvista delle telecomunicazioni con altre stazioni, potrà provvedere, in caso di speciali emergenze, allo scambio dei dispacci di movimento per il tramite del Dirigente Centrale.

2. - Se per una qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento del telefono fra Dirigente Centrale ed una stazione, questa limiterà le comunicazioni col Dirigente Centrale a quelle di maggiore importanza, e si servirà, se possibile, di altri convenienti mezzi di comunicazione.

3. - Nel caso venisse a mancare la comunicazione telefonica fra Dirigente Centrale e tutte o parte delle stazioni della sezione, alla quale egli è preposto, i dirigenti locali del tratto in cui viene a mancare la comunicazione telefonica dovranno regolarsi come se la linea non fosse esercitata con Dirigente Centrale.

Analogamente dovranno regolarsi i capitreno e gli altri agenti che dovessero comunicare col Dirigente Centrale.

*Approvate con Decreto Ministeriale n. 1452  
in data 13 gennaio 1931*